

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(95/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1636/95 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 ottobre 1995, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1636/95, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti per tali paesi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2449/95 della Commissione, del 19 ottobre 1995, che stabilisce per il 1995 la ripartizione delle importazioni di carni bovine in provenienza dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(4)</sup>, ha previsto, per il 1995, un trasferimento a favore dello Zimbabwe di 1 642 tonnellate facenti parte dei contingenti attribuiti al Kenia, allo Swaziland e alla Namibia; che, in base a tale trasferimento e dei titoli richiesti nel mese di ottobre, è opportuno fissare le quan-

tità per le quali possono essere chiesti nuovi titoli a partire dal 1° novembre 1995 nell'ambito del quantitativo complessivo di 52 100 tonnellate;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 ottobre 1995, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Germania:*

- 980,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 630,000 tonnellate originarie della Namibia;

*Francia:*

- 148,732 tonnellate originarie del Botswana,
- 15,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 60,000 tonnellate originarie della Namibia;

*Grecia:*

- 1,227 tonnellate originarie del Madagascar;

*Italia:*

- 120,000 tonnellate originarie del Madagascar;

*Paesi Bassi:*

- 79,193 tonnellate originarie del Madagascar,

*Regno Unito:*

- 657,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 220,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 400,000 tonnellate originarie della Namibia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1636/95, nei primi dieci giorni del mese di novembre 1995 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| — Botswana :   | 6 090,652 tonnellate, |
| — Kenia :      | 0,000 tonnellata,     |
| — Madagascar : | 3 983,885 tonnellate, |
| — Swaziland :  | 1 758,500 tonnellate, |
| — Namibia :    | 1 681,300 tonnellate, |
| — Zimbabwe :   | 1 642,000 tonnellate. |

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---